CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

TRA

L'Ente……., di seguito indicato come ente ….., nella persona del Legale Rappresentante Sig. ….

E

il/la sig./sig.ra …….C.F. ……
nato/a il ……..a ……
e residente in ……..n. …
di seguito indicato/a come volontario

PREMESSO

che con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto è stato approvato il progetto

"……"

di seguito indicato come PROGETTO da realizzarsi nella sede
di……

che il suddetto progetto è stato inserito nel bando per la selezione di 103 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, pubblicato nel BURV del……n….
L'ente, verificata la sussistenza dei requisiti, di cui al 1° comma dell'art 7 della legge regionale 18/2005, in capo ai partecipanti al progetto sopra indicato, ha inviato alla Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali la graduatoria nell'ambito della quale il volontario risulta utilmente collocato;

che la DGR n. …. del……prevede che gli idonei selezionati sono avviati al servizio civile regionale sulla base di un contratto, stipulato tra l'ente ed i singoli volontari, il quale deve indicare la data di inizio del servizio, attestata dal responsabile dell'ente, il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento cui i volontari devono attenersi con le relative sanzioni;

che gli enti devono impiegare i volontari esclusivamente per le finalità del progetto e garantire agli stessi il pieno coinvolgimento mediante momenti di formazione e verifica,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto

ART. 1 (oggetto)

Il contratto di servizio civile regionale definisce, in conformità all'art. 8, comma 1 della legge regionale n.18/2005, il trattamento economico e giuridico connesso all'attività di servizio civile regionale effettuata dal volontario presso l'ente per la realizzazione del progetto nonché le norme di comportamento alle quali il volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

ART. 2 (decorrenza e durata del servizio civile regionale)

Il presente contratto ha decorrenza dal ../…/ ….., data di inizio del progetto e ha una durata pari a dodici/sei mesi.
Il volontario si impegna a presentarsi in data …/…/…. per gli adempimenti iniziali presso l'ENTE in
Via……. (….)
per la realizzazione del progetto in
via……(…)
La mancata presentazione del volontario nel luogo ed alla data sopra indicati sarà considerata rinuncia, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore.

ART. 3 (modalità di svolgimento del servizio)

Le modalità operative dell'attività di servizio civile regionale sono dettagliatamente indicate nel progetto.

ART. 4 (trattamento economico)

L'Ente corrisponde al volontario, per l'attività prestata, un assegno mensile calcolato su un importo giornaliero di …….euro per i giorni del mese, che in presenza di altri cespiti concorre, ai fini fiscali, alla formazione del reddito imponibile.
L'Ente provvede altresì alla copertura assicurativa per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto.
Ai fini previdenziali il periodo prestato in qualità di volontario è riconosciuto ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 153 del 1969.
Sono a carico dell'ente i costi derivanti dalla partecipazione alla formazione generale e specifica.

ART. 5 (permessi e malattie)

Durante il servizio il volontario potrà usufruire, per esigenze personali, di un massimo di ……. giorni di permesso retribuito, la cui articolazione sarà compatibile con l'attuazione del progetto, e potrà assentarsi per malattia, comprovata da relativa certificazione medica, per un massimo di …… giorni retribuiti.

ART. 6 (diritti del volontario)

Il volontario ha diritto,oltre che al trattamento economico ,al riconoscimento del periodo di servizio civile regionale prestato ai fini previdenziali,alla fruizione dei giorni di permesso e di malattia di cui agli articoli 4 e 5 :

a) ad essere ricevuto all'atto della presentazione in servizio, dal responsabile del servizio civile o dal rappresentante legale dell'ente
b) a ricevere, all'atto della presentazione in servizio copia del contratto di assicurazione stipulata in suo favore, un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte;
c) ad essere impiegato nel rispetto dell'orario di servizio in relazione al numero delle ore e all'articolazione settimanale indicata nel progetto;
d) alla corresponsione del vitto e dell'alloggio secondo le modalità previste nel progetto nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
e) alla formazione generale indicata e specifica indicata nel progetto;
f) ad essere impiegato nel rispetto della sua dignità e personalità ed esclusivamente nelle attività indicate nel progetto;
g) ad essere impiegato secondo i piani di azione indicati nel progetto presso la sede di attuazione prevista;
h) alla copertura assicurativa;
i) a fruire dei permessi retribuiti compatibilmente con le esigenze di realizzazione del progetto;
l) al rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio civile regionale qualora lo stesso sia effettuato per dodici/sei mesi;

ART. 7 (doveri del volontario)

Il volontario nello svolgimento del servizio civile regionale è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del volontario nell'ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.
In particolare il volontario ha il dovere di:

a) presentarsi presso la sede dell'ente nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall'ente unitamente al presente contratto;
b) comunicare per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile regionale;
c) comunicare entro due giorni all'Ente, in caso di malattia e di avvio del periodo di maternità, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto*;*
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto;

h) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;

i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente;

l) non superare i giorni di permesso consentiti durante il periodo di servizio.

ART. 8 (sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)

In caso di violazione dei doveri di cui all'articolo 7 del presente contratto, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al volontario sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

a) rimprovero scritto;

b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;

c) esclusione dal servizio.

Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.
Al volontario responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

ART. 9 (infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio).

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano al volontario per:

a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia *e* per maternità;

b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;

c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

ART. 10 (infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio).

La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo

corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:

a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;
b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente;
c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.

ART. 11 (infrazioni punibili con la sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio civile regionale).

La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio regionale si applica al volontario per:

a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;

b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
c) comportamento da cui derivi un danno grave all'ente, all'Ufficio o a terzi;
d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o per la funzionalità delle attività dell'ente;
f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.

ART. 12 (procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 8 del presente contratto sono adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.
La contestazione è effettuata tempestivamente dall'Ente sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario che si presume costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 7. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. L'Ente adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.
L'Ufficio adotta il provvedimento sanzionatorio il quale deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.
Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

ART. 13 (norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alle leggi n.18/05.

Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione dal volontario e dovrà essere restituito **in copia** all'Ente che indicherà in calce la data della effettiva presentazione in servizio del volontario.

Letto, approvato e sottoscritto

ILLEGALE RAPPRESENTANTE **IL VOLONTARIO**

Data di effettiva presentazione in servizio Firma del responsabile dell'ente accreditato/operatore locale di progetto